Gazzetta ufficiale

L 369

31º anno

31 dicembre 1988

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
★ Regolamento (CEE) n. 4193/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca	1
★ Regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse	3
★ Regolamento (CEE) n. 4195/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese	38
★ Regolamento (CEE) n. 4196/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen 4	45
★ Regolamento (CEE) n. 4197/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia	1 7
★ Regolamento (CEE) n. 4198/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che ripartisce tra gli Stati membri per il 1989 i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia	54
★ Regolamento (CEE) n. 4199/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer	56
★ Regolamento (CEE) n. 4200/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer	63
	 ★ Regolamento (CEE) n. 4193/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ★ Regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse ★ Regolamento (CEE) n. 4195/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4193/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (¹), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 prevede che le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento devono essere elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3287/88 (³), stabilisce le norme generali per la pesca e lo sbarco delle risorse biologiche trovate nelle acque comunitarie;

considerando che le riserve di sogliole nelle acque della Comunità sono seriamente sovrasfruttate; che le sogliole e le passere sono catturate con gli stessi sistemi di pesca; che è pertanto necessario prendere ulteriori misure per disciplinare la pesca delle sogliole e delle passere;

considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici, occorre fissare limitazioni stagionali per determinate attività di pesca nel Mare del Nord per limitare la pesca delle passere giovani;

considerando che si dovrebbero mettere in applicazione le modifiche delle norme che disciplinano la pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, concordate tra le delegazioni della Comunità e quelle delle Norvegia e della Svezia; che occorre quindi posporre la data di entrata in vigore dell'aumento delle dimensioni delle maglie per la pesca degli scampi (Nephrops norvegicus) nello Skagerrak e nel Kattegat

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:
- 1) il testo dell'articolo 9, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. a) È vietato ai pescherecci detenere a bordo o usare reti a strascico a pali, in cui la lunghezza complessiva dei pali, calcolata come somma della lunghezza di ciascun palo è superiore a 24 metri o può essere estesa ad una lunghezza superiore a 24 metri.
 - b) Nel Kattegat è vietato l'uso di reti a strascico a pali. »;
- 2) all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) è aggiunto il comma seguente:
 - «Per il periodo 1° aprile—30 settembre la zona summenzionata è estesa fino ad includere la zona geografica inclusa in una linea che congiunge le coordinate seguenti:
 - un ponto sulla costa occidentale della Danimarca a 57°00' latitudine N,
 - 57°00' latitudine N, 7°15' longitudine E,
 - 55°00′ latitudine N, 7°15′ longitudine E,
 - 55°00′ latitudine N, 7°00′ longitudine E,
 - 54°30' latitudine N, 7°00' longitudine E,

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 292 del 26. 10. 1988, pag. 5.

- 54°30′ latitudine N, 7°30′ longitudine E,
- 54°00' latitudine N, 7°30' longitudine E,
- 54°00' latitudine N, 6°00' longitudine E,
- 53°50' latitudine N, 6°00' longitudine E,
- 53°50' latitudine N, 5°00' longitudine E,
- 53°30' latitudine N, 5°00' longitudine E,
- 53°30' latitudine N, 4°15' longitudine E,
- 53°00' latitudine N, 4°15' longitudine E,
- un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53°00′ latitudine N.»;
- 3) il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), primo comma è sostituito dal testo seguente:
 - «b) In deroga alla lettera a) i pescherecci i cui nomi e le cui caratteristiche tecniche compaiono in un elenco che sarà elaborato secondo la procedura stabilita all'articolo 15 sono autorizzati a pescare nella zona in questione usando reti a strascico a pali durante i periodi in cui altrimenti la pesca con tali reti sarebbe proibita.»;
- 4) il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
 - «c) È tuttavia vietato usare reti a strascico a pali in cui la lunghezza complessiva dei pali, calcolata come somma della lunghezza di ciascun palo è superiore a 8 metri o può essere estesa ad una lunghezza superiore a 8 metri, tranne quando operano con attrezzi progettati e utilizzati per la cattura di

gamberetti della specie Crangon spp. o di gamberi Pandalus montagui.

Nonostante il primo comma, i pescherecci la cui attività principale sia la pesca di gamberetti possono usare reti a strascico a pali in cui la lunghezza complessiva dei pali supera 8 m per la pesca della sogliola, purché essi siano inclusi in un elenco da redigere annualmente. »;

- nell'articolo 9, paragrafo 4, ultimo comma i termini «tra i margini interni delle staffe o guide di supporto» sono soppressi;
- 6) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
 - «13. La lunghezza di un palo di una rete a strascico a pali è misurata tra le sue estremità compresi tutti i relativi attacchi o supporti.»;
- 7) nell'allegato I per la zona geografica Skagerrak e Kattegat per lo scampo (Nephrops norvegicus) (specie bersaglio autorizzata) «Fino al 31 dicembre 1988» è sostituito da «Fino al 30 giugno 1989» e «Dal 1° gennaio 1989» è sostituito da «Dal 1° luglio 1989».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1989.

L'articolo 1, paragrafi 1, 5 e 6 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4194/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio elaborare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture permesso (TAC) per le popolazioni o gruppi di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate; che, ai fini di un'efficace gestione, le parti disponibili per la Comunità nel 1989 devono essere ripartite tra gli Stati membri a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che, per proteggere i fondali di pesca e le popolazioni ittiche e per sfruttare in modo equilibrato le risorse alieutiche, è opportuno, nell'interesse sia dei pescatori sia dei consumatori, fissare annualmente, per la varie specie che necessitano di una limitazione delle catture, il TAC per popolazione o gruppo di popolazioni, nonché la parte disponibile per la Comunità, nell'osservanza degli impegni assunti con i paesi terzi;

considerando che l'articolo 161 dell'atto di adesione stabilisce la parte del TAC da attribuire alla Spagna per talune popolazioni in determinate zone; considerando che, in conformità alla procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (3), all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia (4), all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo della Danimarca ed il governo locale delle isole Færøer (5), le parti si sono consultate sui loro diritti di pesca reciproci per il 1989;

considerando che tali consultazioni bilaterali sono terminate e che è, di conseguenza, possibile determinare i TAC, le parti comunitarie e le quote per certe popolazioni comuni o autonome di cui è stata attribuita una parte alla Norvegia, alla Svezia ed alla isole Færøer;

considerando che le consultazioni trilaterali con la Norvegia e la Svezia sui reciproci diritti di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat sono state portate a termine e, di conseguenza, è possibile fissare definitivamente il TAC e le quote comunitarie disponibili per le riserve in tali zone;

considerando che a seguito di dette consultazioni occorre fissare un TAC per il gambero boreale nello Skagerrak;

considerando che alla luce delle più recenti informazioni scientifiche occorre fissare un TAC separato per il melù, il merluzzo giallo e la rana pescatrice nella divisione CIEM VIII e:

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che contiene i principi e le norme di conservazione e di gestione delle risorse vive degli oceani;

considerando che, nel quadro globale dei suoi obblighi internazionali, la Comunità partecipa allo sforzo di conservazione delle riserve ittiche esistenti nelle acque internazionali; che occorre tenere presente il livello delle attività esercitate dalle navi della Comunità su tali riserve rispetto alla loro consistenza e il contributo che ha fornito finora la Comunità per la loro salvaguardia;

considerando che la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico ha raccomandato i TAC per le riserve di merluzzi bianchi, di aringhe e di papaline presenti nelle acque del Mar Baltico e le relative quote per ogni parte contraente;

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 12.

considerando che, ai fini di un'efficace gestione, i TAC disponibili per la Comunità nel 1989 devono essere ripartiti tra gli Stati membri in modo tale da garantire la relativa stabilità delle attività di pesca;

considerando che per talune popolazioni pescate soprattutto in vista della loro trasformazione in farina ed olio non appare necessario stabilire contingenti;

considerando che, a norma dell'articolo 161 dell'atto di adesione, vengono assegnati alla Spagna quantitativi forfettari di sugarelli e di melù;

considerando che i quantitativi forfettari di sugarelli e di melù devono essere ripartiti tra le divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII e VIII a, b, e d;

considerando che, ai sensi dell'articolo 158 dell'atto di adesione, le attività di pesca devono ripartirsi tra specie demersali e specie non demersali e che occorre pertanto definire il gruppo cui appartengono il melù e il sugarello;

considerando che, ai fini di un'efficace gestione dei TAC, occorre stabilire le condizioni cui sono soggette le operazioni di pesca;

considerando che, tenuto conto del parere scientifico più recente, è necessario fissare limitazioni stagionali per determinate attività di pesca nel Mare del Nord, per frenare la pesca del merluzzo bianco giovane;

considerando che è necessario estendere i limiti stagionali imposti a determinate attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per contenere la pesca di aringhe giovani;

considerando che, per consentire un miglior sfruttamento dei contingenti di aringhe, sgombri e naselli, si dovrebbero autorizzare trasferimenti di contingenti dalle zone CIEM IV c e VII d alla zona IV b per le aringhe e trasferimenti dalle zone V b (zona CE), VI, VII, XII e XIV nonché dalla zona VIII a, b, d alle zone II a (zona CE) e IV (zona CE) per i naselli e dalle zone II a (zona CE), IV e II (eccetto zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV alla zona IV a (zona CE) per gli sgombri;

considerando che, tenuto conto del parere scientifico più recente, è necessario fissare limiti stagionali alle attività di pesca nel Firth of Clyde e nel Mar Celtico per limitare la pesca delle aringhe;

considerando che, tenuto conto del parere scientifico più recente, è necessario fissare limiti stagionali per determinate attività di pesca nel Mare del Nord per contenere la pesca di sogliole giovani,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I presente regolamento fissa per il 1989, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il TAC per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni specifiche cui è soggetta la pesca di queste popolazioni (1).

A norma del presente regolamento, lo Skagerrak è limitato ad ovest da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla costa più vicina della Svezia.

A norma del presente regolamento, il Kattegat è limitato a nord da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla costa più vicina della Svezia e a sud da una linea tracciata da Capo Hasenøre al Capo Gniben Spids, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilberg Hoved a Kullen.

A norma del presente regolamento, il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM III a non inclusa nella definizione dello Skagerrak formulata nel presente articolo.

Articolo 2

I TAC ammissibili per le popolazioni o i gruppi di popolazioni ittiche cui si applica la normativa comunitaria della pesca, nonché la parte di queste catture disponibile per la Comunità, sono fissati per il 1989 come indicato nell'allegato.

Articolo 3

Nell'allegato figura la ripartizione tra gli Stati membri della parte disponibile per la Comunità del TAC citato all'articolo 2.

Questa assegnazione avviene senza pregiudicare gli scambi effettuati nel quadro dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 170/83 e le riassegnazioni effettuate nel quadro dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2241/87 (1).

Articolo 4

Per quanto riguarda la popolazione di aringhe del Mare del Nord e della Manica orientale è possibile trasferire alla divisione CIEM IV b fino al 50 % dei contingenti fissati per le divisioni CIEM IV c e VII d.

⁽¹⁾ Le definizioni delle zone CIEM e COPACE menzionate nel presente regolamento figurano rispettivamente nelle comunicazioni della Commissione 85/C 347/05 (GU n. C 347 del 31. 12. 1985, pag. 14) e 85/C 335/02 (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2). (2) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

Per quanto riguarda la popolazione di naselli nelle zone II a (zona CE) e IV (zona CE), gli Stati membri che dispongano di un contingente in queste zone possono, una volta esaurito il contingente, effettuare trasferimenti dalle zone V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV e VIII a, b e d alla zona II a (zona CE) e IV (zona CE).

Questi trasferimenti devono essere tuttavia comunicati preventivamente alla Commissione.

Articolo 5

- 1. È vietato conservare a bordo o sbarcare catture provenienti da popolazioni per le quali siano fissati TAC o contingenti, salvo nei seguenti casi:
- i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità (parte della Comunità) non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e non è ancora esaurita, oppure
- iii) per tutte le specie diverse dalle aringhe e dagli sgombri, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti la cui dimensione delle maglie è pari o inferiore a 32 mm nelle regioni 1 e 2 o a 40 mm nella regione 3, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3094/86 (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 0000/88 (²), e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco, oppure
- iv) per le aringhe, se le catture rientrano nei limiti di cui al paragrafo 2, oppure
- v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e le catture non sono suddivise, oppure
- vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3094/86.

Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte disponibile per la Comunità, ove quest'ultima non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, tranne il caso di catture effettuate ai sensi dei punti iii), iv), v) e vi).

2. In caso di pesca con reti la cui dimensione delle maglie è pari o inferiore a 32 mm nelle regioni 1 e 2, ad eccezione dello Skagerrak e del Kattegat, o a 40 mm nella regione 3 è vietato conservare a bordo catture di aringhe mischiate ad

altre specie a meno che le catture non siano suddivise e che le aringhe mischiate ai soli spratti non superino in peso il 10 % del peso complessivo di aringhe e spratti frammisti.

In caso di pesca con reti la cui dimensione delle maglie è pari o inferiore a 32 mm nelle regioni 1 e 2 o a 40 mm nella regione 3, è vietato conservare a bordo catture di aringhe mischiate ad altre specie a meno che le catture non siano suddivise e le aringhe mischiate a specie diverse, comprendenti o non comprendenti gli spratti, non superino in peso il 5 % del peso complessivo delle aringhe e altre specie frammiste.

3. La misurazione della percentuale e la composizione delle catture accessorie sono effettuate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86.

Articolo 6

- 1. La pesca delle aringhe è vietata dal 1º luglio al 31 ottobre 1989 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa occidentale della Danimarca a 55°30′ di latitudine nord,
- 55°30′ di latitudine nord e 7°00′ di longitudine est,
- 57°00' di latitudine nord, 7°00' di longitudine est,
- costa occidentale della Danimarca a 57°00' di latitudine nord.
- 2. La pesca all'aringa è vietata nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base, fra le latitudini 54°10′ N e 54°45′ N per il periodo dal 15 agosto al 30 settembre, e fra le latitudini 55°30′ N e 55°45′ N per il periodo dal 15 agosto al 15 settembre.
- 3. La pesca delle aringhe è vietata tutto l'anno nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) nella zona di mare compresa tra le coste occidentali di Scozia, dell'Inghilterra e del paese di Galles e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53°20' di latitudine nord, e a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man).
- 4. La pesca delle aringhe è vietata dal 21 settembre al 31 dicembre 1989 nelle parti del Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) delimitata dalle seguenti coordinate:
- a) costa orientale dell'Isola di Man a 54°20′ di latitudine nord,

⁽¹⁾ GU n. L 288 del 11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- 54°20' di latitudine nord e 3°40°' di longitudine ovest,
- 53°50′ di latitudine nord e 3°50′ di longitudine ovest,
- 53°50' di latitudine nord e 4°50' di longitudine ovest.
- costa sud-occidentale dell'Isola di Man a 4°50′ di longitudine ovest;
- b) costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54°15' di latitudine nord,
 - 54°15′ di latitudine nord e 5°15′ di longitudine ovest,
 - 53°50′ di latitudine nord e 5°50′ di longitudine ovest.
 - costa orientale dell'Irlanda a 53°50′ di latitudine nord.

La pesca alle aringhe è vietata per tutto il 1989 nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge Mull of Logan, situato a 54°44′ di latitudine nord e 4°59′ di longitudine ovest, a Laggantalluch Head, situato a 54°41′ di latitudine nord e 4°58′ di longitudine ovest).

- 5. In deroga al paragrafo 4, i pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2 metri, immatricolati nei porti situati sulla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord tra 53°00′ e 55°00′ di latitudine nord, possono pescare le aringhe nella zona vietata definita nel paragrafo 4, lettera b). Il solo metodo di pesca autorizzato è quello con reti alla deriva aventi maglie di dimensioni non inferiori a 54 mm.
- 6. La pesca delle aringhe è vietata dal 1° gennaio al 15 aprile 1989 nella zona di mare situata a nord-est di una linea che congiunge Mull of Kintyre a Corsewall Point.
- 7. La pesca delle aringhe è vietata dal 1º al 16 novembre 1989 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa meridionale dell'Irlanda a 8°00' di longitudine ovest,
- 51°15′ di latitudine nord e 8°00′ di longitudine ovest,
- 51°15′ di latitudine nord e 9°00′ di longitudine ovest,
- costa meridionale dell'Irlanda a 09°00' di longitudine ovest.
- 8. Le zone e i periodi descritti in questo articolo possono essere modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 7

- 1. La pesca degli spratti mediante reti a strascico aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm è vietata:
- a) tutto l'anno per tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 25 m, che svolgono attività di pesca nello Skagerrak o nel Kattegat;

- b) per tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 25 m, che svolgono attività di pesca nello Skagerrak o nel Kattegat:
 - dal 1º gennaio al 31 ottobre.
- 2. La pesca degli spratti è vietata:
- a) dal 1º luglio al 31 ottobre 1989 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - costa occidentale della Danimarca a 55°30′ di latitudine nord,
 - 55°30′ di latitudine nord e 7°00′ di longitudine est,
 - 57°00' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,
 - costa occidentale della Danimarca a 57°00' di latitudine nord;
- b) dal 1° gennaio al 31 marzo 1989 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 nel rettangolo statistico CIEM 39 E8. Ai fini del presente regolamento detto rettangolo CIEM è delimitato da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55°00' di latitudine nord, si dirige a est sino a 1°00' di longitudine ovest, quindi a nord sino a 55°30' di latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese;
- c) dal 1° gennaio al 31 marzo 1989 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 nelle acque interne del Moray Firth a ovest di 3°30′ di longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth a ovest di 3°00′ di longitudine ovest.
- 3. Le zone e i periodi descritti nel presente articolo possono essere modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 8

Per la pesca dello sgombro, dello spratto e dell'aringa, l'impiego di reti a strascico e di ciancioli è vietato nello Skagerrak dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica e nel Kattegat dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica.

Articolo 9

- 1. La pesca con reti a strascico, ciancioli danesi o analoghe reti da traino è vietata dal 1º gennaio al 31 marzo 1989 e dal 1º ottobre al 31 dicembre 1989 nelle zone geografiche delimitate dalle seguenti coordinate:
- costa occidentale della Danimarca a 55°00' di latitudine nord,
- 55°00' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,
- 54°30' di latitudine nord e 7°00' di longitudine est,

- 54°30' di latitudine nord e 6°00' di longitudine est,
- 53°30' di latitudine nord e 6°00' di longitudine est,
- 53°30' di latitudine nord e 4°00' di longitudine est,
- costa dei Paesi Bassi a 4°00' di longitudine est.
- 2. In deroga al paragrafo 1, nella zona descritta nello stesso paragrafo è consentita la pesca con reti a strascico, ciancioli danesi e analoghe reti da traino, a condizione che la dimensione delle maglie sia pari o superiore a 100 mm.
- 3. In deroga al paragrafo 1, nella zona descritta nello stesso paragrafo è consentita la pesca dei gamberetti (Crangon crangon) a condizione che sia utilizzata una rete a strascico di separazione in modo che le catture accessorie non siano trattenute nella rete.
- 4. In deroga al paragrafo 1, nella zona descritta nello stesso paragrafo è consentita la pesca delle anguille adulte (Anguilla anguilla).

Articolo 10

1. È vietato ai pescherecci con motore di potenza superiore a 1 324 kW di pescare per mezzo di reti a strascico a

pali nello Skagerrak o la parte del Mare del Nord a sud di 55° N nel periodo 1° aprile—30 giugno 1989.

2. È vietato ai pescherecci con motore di potenza superiore a 1 324 kW che pescano per mezzo di una o più reti a strascico a pali nello Skagerrak o la parte del Mare del Nord conservare a bordo, trasbordare o sbarcare sogliole (Solea vulgaris) nel periodo 1º aprile—30 giugno 1989.

Articolo 11

Il melù e il sugarello sono considerati specie non demersali.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

ANEXO / BILAG / ANHANG / MAPAPTHMA / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO

TAC en 1989 por especie y zona y la distribución, entre los Estados miembros, de la parte asignada a la Comunidad (en toneladas peso vivo)

TAC for 1989 pr. bestand og pr. område og fordelingen blandt medlemsstaterne af Fællesskabets andel (tons levende vægt)

TAC für 1989 je Bestand und Bereich und die Aufteilung des für die Gemeinschaft verfügbaren Anteils auf die Mitgliedstaaten (in Tonnen Lebendgewicht)

ΤΑC ανά απόθεμα και ζώνη για το 1989 καθώς και η κατανομή μεταξύ των κρατών μελών του χορηγουμένου στην Κοινότητα μεριδίου (σε τόνους ζωντανού βάρους)

TACs by stock and by area for 1989 and the allocation among the Member States of the share available to the Community (in tonnes live weight)

TAC pour 1989 par stock et par zone ainsi que la répartition entre les États membres de la part attribuée à la Communauté (en tonnes poids vif)

TAC per il 1989 per popolazione e per zona e la ripartizione tra gli Stati membri della parte disponibile per la Comunità (in tonnellate peso vivo)

TAC voor 1989, per bestand en per gebied en de verdeling over de Lid-Staten van het voor de Gemeenschap beschikbare aandeel (in ton levend gewicht)

TAC para 1989, por existência e por zona e a repartição, entre os Estados-membros, da parte atribuída à Comunidade (em toneladas peso vivo)

Especie / Art / Art / Είδος / Species / Espèce / Specie / Soort / Espécie	Zona / Område / Bereich / Ζώνη / Zone / Zone / Zona / Sector / Zona	TAC	Estado miembro / Medlemsstat / Mitgliedstaat / Κράτος μέλος / Member State / État membre / Stato membro / Lid-Staat / Estado-membro	Cuota / Kvote / Quote Ποσόστωση / Quota / Quota / Contingente / Quota / Quota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arenque / Sild / Hering / Ρέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque (Clupea harengus)	III a	138 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	56 200 (⁵) 900 (⁴)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	57 100
Arenque / Sild / Hering / Ρέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque (Clupea harengus)	III b, c, d (¹)	38 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	19 600 15 550
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	35 150

(1).	(2).	(3)	(4)	(5)
Arenque / Sild / Hering / Ρέγγα /	II a (¹), IV a, b	484 000	België/Belgique	
Herring / Hareng / Aringa /	11 a \ /, 1 v a, b	101000	Danmark	85 585
Haring / Arenque			Deutschland	52 395
_			Ελλάδα	
Clupea harengus)			España	
			France	27 190
			Ireland	
			Italia	
		į	Luxembourg	1.
	,		Nederland	77 110
			Portugal	
		ļ ·	United Kingdom	70 395
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	312 675 (6)
			· · ·	
Arenque / Sild / Hering / Ρέγγα /	IV c (7), VII d	30 000	België/Belgique	9 365
Herring / Hareng / Aringa /			Danmark	400
Haring / Arenque			Deutschland	400
(Clupea harengus)			Ελλάδα	1
· amban anananon)			España	
			France	10 000
			Ireland	
			Italia	
		1	Luxembourg	
			Nederland	7 835
			Portugal	
			United Kingdom	2 000
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	30 000
Arenque / Sild / Hering / Ρέγγα /	V b (1), VI a	58 000	België/Belgique	
Herring / Hareng / Aringa /	North (8), VI b	1	Danmark	
Haring / Arenque	(),	1	Deutschland	5 760
(Clupea harengus)			Ελλάδα	
Ciupea navengus)		İ	España	
			France	1 090
•		[Ireland	7 790
			Italia	
			Luxembourg	
		1	Nederland	5 760
		1	Portugal	
			United Kingdom	31 140
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	51 540
·		ļ		-
Arenque / Sild / Hering / Ρέγγα /	VI a South (9),	20 000	België/Belgique	
Herring / Hareng / Aringa /	VII b, c		Danmark	1
Haring / Arenque			Deutschland	
(Clupea harengus)			Ελλάδα	
.			España	
			France	10 100
			Ireland	18 180
			Italia	
			Luxembourg	1 020
			Nederland	1 820
			Portugal	
			United Kingdom	
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	20 000
	1		· CEE/EW/EWW/EUN/EEU/EEU	1 40 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arenque / Sild / Hering / Ρέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque (Clupea harengus)	VI a Clyde (10)	3 200 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg	
			Nederland Portugal United Kingdom	3 200
		-	CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	3 200
Arenque / Sild / Hering / Ρέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque (Clupea harengus)	VII a (11)	6 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland	1 560
			Portugal United Kingdom	4 440
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	6 000
Arenque / Sild / Hering / Ρέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque (Clupea harengus)	VII e, f	500 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	250
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	500
Arenque / Sild / Hering / Ρέγγα / Herring / Hareng / Aringa / Haring / Arenque (Clupea harengus)	VII g, h, j, k (12)	20 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα	220
			España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 240 17 280 1 240 20
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	
			CEE/EDF/EWG/EOK/EEC/EEG	20 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Espadín / Brisling / Sprotte / Εαρδελόρεγγα / Sprat / Sprat / Spratto / Sprot / Espadilha	III a	80 000 (*) (13)	België/Belgique Danmark Deutschland	56 880 (⁵) (¹⁴) 120 (⁴) (¹⁴)
Sprattus sprattus)			Ελλάδα España France	
			Ireland Italia	
			Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	•
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	57 000 (14)
Espadín / Brisling / Sprotte /	III b, c, d (¹)	13 000	België/Belgique	
Σαρδελόρεγγα / Sprat / Sprat / Spratto / Sprot / Espadilha (Sprattus sprattus)			Danmark Deutschland Ελλάδα	10 320 2 680
Sprattus sprattus)			España France	-
			Ireland Italia Luxembourg	
			Nederland Portugal United Kingdom	
•			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	13 000
Espadín / Brisling / Sprotte / Σαρδελόρεγγα / Sprat / Sprat /	II a (1), IV (1)	59 000 (*)	België/Belgique Danmark	1 000 1 000
Spratto / Sprot / Espadilha (Sprattus sprattus)			Deutschland Ελλάδα España	1 000
			France Ireland Italia	1 000
			Luxembourg Nederland Portugal	1 000
			United Kingdom	1 000 44 000 (3) (15)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	50 000
Espadín / Brisling / Sprotte / Σαρδελόρεγγα / Sprat / Sprat /	VII d, e	12 000 (*)	België/Belgique Danmark	60 3 900
Spratto / Sprot / Espadilha (Sprattus sprattus)			Deutschland Ελλάδα	60
			España France Ireland Italia	840
			Luxembourg Nederland	840
			Portugal United Kingdom	6 300
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	12 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anchoa / Ansjos / Sardelle / Αντσούγια / Anchovy / Anchois / Acciuga / Ansjovis / Biqueirão (Engraulis encrasicolus)	VIII	32 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	28 800 3 200
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	32 000
Anchoa / Ansjos / Sardelle / Αντσούγια / Anchovy / Anchois / Acciuga / Ansjovis / Biqueirão (Engraulis encrasicolus)	IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	6 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	2 870 (16) 3 130 (16)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	6 000
Salmón / Laks / Lachs / Σολομός / Salmon / Saumon / Salmone / Zalm / Salmão (Salmo salar)	III b, c, d (¹)	800 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	742 58
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	800
Capelán / Lodde / Lodde / Καπελάν / Capelin / Capelan / Mormora / Lodde / Capelim (Mallotus villosus)	ПР		België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	0 (17)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau Gadus morhua)	ПЬ	11 550	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 750 5 970 990 1 260 1 480 100 (3) (18)
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud /	III a Skagerrak	20 500	België/Belgique Danmark	50 (4) 16 350 (19)
Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau Gadus morhua)			Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	100 (4)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	16 910
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau (Gadus morhua)	III a Kattegat	12 500	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	7 390 (²⁰) 150 (⁴)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	7 540
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Bacalhau 'Gadus morhua)	III b, c, d (¹)	75 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	54 240 20 260
•			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	74 500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bacalao / Torsk / Kabeljau / Γάδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw /	II a (1), IV	124 000	België/Belgique Danmark Deutschland	4 230 24 330 15 420
Jacalhau Gadus morhua)			Ελλάδα Εspaña	
Suuns mormuu			France Ireland Italia	5 230
			Luxembourg Nederland	13 740
			Portugal United Kingdom	55 800
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	118 750
acalao / Torsk / Kabeljau /	V b (1), VI, XII,	18 430	België/Belgique	60
ἀδος / Cod / Cabillaud / Aerluzzo bianco / Kabeljauw / acalhau	XIV		Danmark Deutschland Ελλάδα	540
Gadus morhua)			España France	5 850
			Ireland Italia Luxembourg	2 280
			Nederland Portugal United Kingdom	9 700
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	18 430
sacalao / Torsk / Kabeljau / 'άδος / Cod / Cabillaud / Merluzzo bianco / Kabeljauw / Sacalhau	VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	23 900	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα	1 060 (40)
Gadus morhua)			España France Ireland	18 270 (⁴⁰) 2 440 (⁴⁰)
			Italia Luxembourg Nederland	150 (40)
			Portugal United Kingdom	1 980 (40)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	23 900
acalao / Torsk / Kabeljau / άδος / Cod / Cabillaud /	VII a	15 000	België/Belgique Danmark	400
Aerluzzo bianco / Kabeljauw / acalhau			Deutschland Ελλάδα	
Gadus morhua)			España France Ireland	1 100 7 000
			Italia Luxembourg Nederland	100
			Portugal United Kingdom	6 400
	:		CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	15 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Eglefino / Kuller / Schellfisch / Καλλαρίας / Haddock / Églefin / Eglefino / Schelvis / Eglefino	III a; III b, c, d (¹)	10 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland	50 (4) 8 060 (5) 510 (4)
Melanogrammus aeglefinus)			Ελλάδα España France Ireland	
•			Italia Luxembourg	
			Nederland Portugal United Kingdom	10 (4)
	- Annual Property Control of the Con		CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	§ 630
Eglefino / Kuller / Schellfisch /	II a (¹), IV	68 000	België/Belgique	395
Καλλαρίας / Haddock / Églefin / Eglefino / Schelvis / Eglefino			Danmark Deutschland	2 705 1 720
(Melanogrammus aeglefinus)			Ελλάδα	1/20
and			España	2 005
			France Ireland	3 005
			Italia	
			Luxembourg	205
			Nederland Portugal	295
			United Kingdom	54 380
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	62 500 (21)
Eglefino / Kuller / Schellfisch /	V b (1), VI, XII,	35 000	België/Belgique	80
Καλλαρίας / Haddock / Églefin / Eglefino / Schelvis / Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)	XIV		Danmark Deutschland Ελλάδα	90
· .= .			España France	3 860
	,		Ireland	2 760
			Italia	
		`	Luxembourg Nederland	
•			Portugal	
•			United Kingdom	28 210
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	35 000
Eglefino / Kuller / Schellfisch / Καλλαρίας / Haddock / Églefin /	VII, VIII, IX, X; COPACE	6 000 (*)	België/Belgique Danmark	70 (40)
Eglefino / Schelvis / Eglefino	34.1.1 (¹)		Deutschland	
(Melanogrammus aeglefinus)			Ελλάδα	
			España France	4 000 (40)
			Ireland	1 330 (40)
			Italia Luxembourg	
			Nederland	
			Portugal	(00 (10)
			United Kingdom	600 (40)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	6 000

Carbonero / Sej / Seelachs / Μαύρη πολλάκα / Saithe / Lieu oir / Merluzzo carbonaro / Cwarte koolvis / Escamudo Pollachius virens)	II a (1), III a; III b, c, d (1), IV	170 000	België/Belgique	70 (4)
oir / Merluzzo carbonaro / Warte koolvis / Escamudo		1	Danmark	7 700 (5)
Pollachius virens)	į –		Deutschland Ελλάδα	19 450 (4)
			España France Ireland	45 780 (4)
			Italia Luxembourg	•
			Nederland Portugal	190 (4)
			United Kingdom	14 910 (4)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	88 100
arbonero / Sej / Seelachs /	V b (1), VI, XII,	30 000	België/Belgique	
Ιαύρη πολλάκα / Saithe / Lieu oir / Merluzzo carbonaro / warte koolvis / Escamudo	XIV		Danmark Deutschland Ελλάδα	2 190
Pollachius virens)			España	
			France Ireland	21 770 730
			Italia Luxembourg	
			Nederland Portugal	
			United Kingdom	5 310
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	30 000
arbonero / Sej / Seelachs / Ιαύρη πολλάκα / Saithe / Lieu	VII, VIII, IX, X; COPACE	14 000 (*)	België/Belgique Danmark	30 (40)
oir / Merluzzo carbonaro / warte koolvis / Escamudo	34.1.1 (1)		Deutschland Ελλάδα	
Pollachius virens)			España	
			France Ireland	7 880 (⁴⁰) 3 940 (⁴⁰)
			Italia Luxembourg	
			Nederland Portugal	
			United Kingdom	2 150 (40)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	14 000
badejo / Lubbe / Pollack / ίτρινη πολλάκα / Pollack / Lieu	V b (1), VI, XII,	1 100 (*)	België/Belgique Danmark	
une / Merluzzo giallo / Witte	XIV		Deutschland	
polvis / Escamudo amarelo Pollachius pollachius)			Ελλάδα España	10 (22)
онастиѕ ронастиѕ)			France	530
			Ireland Italia	160
			Luxembourg Nederland	
			Portugal United Kingdom	400
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πολλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Escamudo amarelo (Pollachius pollachius)	·VII	14 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal	30 (²²) 10 030 1 070
			United Kingdom CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 440
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πολλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Escamudo amarelo (Pollachius pollachius)	VIII a, b	2 600 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	440 2 160
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 600
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πολλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Escamudo amarelo (Pollachius pollachius)	VIII c	800 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	720 80
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	800
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πολλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Escamudo amarelo (Pollachius pollachius)	VIII d	50 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	50
•				50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πολλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Escamudo amarelo (Pollachius pollachius)	VIII e	100 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	
			Ointed Kingdon	100 (3)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	100
Abadejo / Lubbe / Pollack / Κίτρινη πολλάκα / Pollack / Lieu jaune / Merluzzo giallo / Witte koolvis / Escamudo amarelo (Pollachius pollachius)	IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	. 450.(*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	430
		-	CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	450
Faneca noruega / Sperling / Stintdorsch / Μπακαλιαράκι Νορβηγίας / Norway pout / Tacaud norvégien / Gado norvegese / Kever / Faneca da Noruega (Trisopterus esmarkii)	II a (¹), III a; IV (¹)	200 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	171 000 (3) (15) (23)
·	·		CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	171 000
Bacaladilla / Blåhvilling / Blauer Wittling / Προσφυγάκι / Blue whiting / Merlan poutassou / Melù / Blauwe wijting / Verdinho (Micromesistius poutassou)	II a (¹), IV (¹)	90 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	50 000 (3) (15)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	50 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =
Bacaladilla / Blåhvilling / Blauer Wittling / Προσφυγάκι / Blue whiting / Merlan poutassou / Melù / Blauwe wijting / Verdinho (Micromesistius poutassou)	V b (1), VI, VII	.534 000 (35)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	10 000 (²²) (²⁴) 287 000 (³) (¹⁵)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	297 000
Bacaladilla / Blåhvilling / Blauer Wittling / Προσφυγάκι / Blue whiting / Merlan poutassou / Melù / Blauwe wijting / Verdinho (Micromesistius poutassou)	VIII a, b, d	26 500 (35) (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	20 000 (24) (36)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	6 500 (3) (15) (25) 26 500
Bacaladilla / Blåhvilling / Blauer Wittling / Προσφυγάκι / Blue whiting / Merlan poutassou / Melù / Blauwe wijting / Verdinho (Micromesistius poutassou)	VIII e	1 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 000 (3)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 000
Bacaladilla / Blåhvilling / Blauer Wittling / Προσφυγάκι / Blue whiting / Merlan poutassou / Melù / Blauwe wijting / Verdinho (Micromesistius poutassou)	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	50 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	40 000 (16) 10 000 (16)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	50 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting / Badejo (Merlangus merlangus)	III a	17 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia	15 030 (5)
			Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	50 (*)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	15 080
Merlán / Hvilling / Wittling /	II a (1), IV	115 000	België/Belgique	2 550
Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting /	4 \ /, - 7	-10 000	Danmark	11 040
Merlan / Merlano / Wijting / Badejo			Deutschland Ελλάδα España	2 870
(Merlangus merlangus)			France Ireland Italia Luxembourg	16 600
			Nederland	6 380
			Portugal United Kingdom	44 040
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	83 480 (26)
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting /	V b (1), VI, XII, XIV	16 400	België/Belgique Danmark Deutschland	100
Badejo			Ελλάδα	
Merlangus merlangus)			España France	2 000
			Ireland	4 900
			Italia Luxembourg Nederland	
			Portugal United Kingdom	9 400
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	16 400
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting /	VII a	18 170	België/Belgique Danmark	100
Merlan / Merlano / Wijting /			Deutschland	
Badejo			Ελλάδα	
(Merlangus merlangus)	,		España France	1 250
			Ireland Italia	7 200
·			Luxembourg Nederland	20
;			Portugal	
			United Kingdom	9 600
	,		CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	18 170

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting / Badejo (Merlangus merlangus)	VII b, c, d, e, f, g, h, j, k	19 300 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España	190
			France Ireland Italia	11 580 5 370
	-		Luxembourg Nederland Portugal	90
	•	i	United Kingdom	2 070
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	19 300
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting /	VIII	5 000 (*)	België/Belgique Danmark	
Merlan / Merlano / Wijting /		:	Deutschland	
Badejo			Ελλάδα	
(Merlangus merlangus)			España	2 000 (16)
			France Ireland	3 000 (16)
	·	ľ	Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	
			Portugal United Kingdom	
			OPE (POP) PWO (POV (PRO (PRO)	5.000
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	5 000
Merlán / Hvilling / Wittling / Μπακαλιάρος μερλάν / Whiting / Merlan / Merlano / Wijting /	IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	2 640 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland	
Badejo (Merlangus merlangus)			Ελλάδα España	
			France Ireland	
			Italia	
			Luxembourg	[
ļ			Nederland	2 640
			Portugal United Kingdom	2 070
		·	CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 640
Merluza / Kulmule / Seehecht /	III a; III b, c, d (1)	1 300 (*)	België/Belgique	
Μερλούκιος / Hake / Merlu /			Danmark	1 300 (5)
Nasello / Heek / Pescada			Deutschland Ελλάδα	
(Merluccius merluccius)			España España	1
			France	
			Ireland	1
			Italia Luxembourg	
:			Nederland	
			Portugal	
			United Kingdom	
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 300

(1)	. (2)	(3)	(4)	(5)
Merluza / Kulmule / Seehecht / Μερλούκιος / Hake / Merlu / Nasello / Heek / Pescada Merluccius merluccius)	II a (¹), IV (¹)	2 120 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα	40 1 210 140
vienaccius menuccius;			España France Ireland	280
			Italia Luxembourg	
. '			Nederland Portugal United Kingdom	70 380
•			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 120
erluza / Kulmule / Seehecht /	V b (¹), VI, VII,	33 750 (*)	België/Belgique	320
ερλούκιος / Hake / Merlu / asello / Heek / Pescada Merluccius merluccius)	XII, XIV		Danmark Deutschland Ελλάδα	,
terindeins merindeins			España	9 950 (22)
			France Ireland	15 360 1 860
			Italia	2 300
			Luxembourg Nederland	200
			Portugal	200
			United Kingdom	6 060
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	33 750
Merluza / Kulmule / Seehecht / Μερλούκιος / Hake / Merlu / Masello / Heek / Pescada	VIII a, b, d, e	22 500 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα	10 (42)
Merluccius merluccius)			España France Ireland Italia	6 920 (5°) 15 550
		Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom		20 (42)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	22 500
Merluza / Kulmule / Seehecht /	VIII c, IX, X; COPACE	20 000 (*)	België/Belgique Danmark	
Λερλούκιος / Hake / Merlu / Vasello / Heek / Pescada	34.1.1 (¹)		Deutschland	
Merluccius merluccius)			Ελλάδα	42 000 (27)
			España France Ireland	12 800 (²⁷) 1 230 (⁴¹)
			Italia	
			Luxembourg Nederland Portugal	5 970 (²⁸)
			United Kingdom	; ·
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	20 000

(1)	(2)	(3) _:	(4)	(5)
Chicharro / Hestemakrel / Stöčker / Σαυρίδι / Horse mackerel / Chinchard / Sugarello / Horsmakreel / Carapau (Trachurus spp.)	II a (¹), IV (¹)	45 000 (*)	Belgiē/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	45 000 (³) (¹5)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	45 000
Chicharro / Hestemakrel / Stöcker / Σαυρίδι / Horse mackerel / Chinchard / Sugarello / Horsmakreel / Carapau (Trachurus spp.)	V b (¹), VI, VII, XII, XIV	121 500 (35) (*)	Belgiĕ/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	10 000 (²²) (²⁴) 104 500 (³) (¹⁵)
		:	CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	114 500
Chicharro / Hestemakrel / Stöcker / Σαυρίδι / Horse mackerel / Chinchard / Sugarello / Horsmakreel / Carapau (Trachurus spp.)	VIII a, b, d, e	28 000 (35) (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal	21 000 (24) (36)
			United Kingdom	7 000 (3) (15) (25
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	28 000
Chicharro / Hestemakrel / Stöcker / Σαυρίδι / Horse mackerel / Chinchard / Sugarello / Horsmakreel / Carapau (Trachurus spp.)	VIII c	28 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	27 490 (16) 510
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	28 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chicharro / Hestemakrel / Stöcker / Σαυρίδι / Horse mackerel / Chinchard / Sugarello / Horsmakreel / Carapau (Trachurus spp.)	IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	45 000 (*)	Belgiē/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	12 000 (²⁹) 33 000 (³⁰)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	45 000
Caballa / Makrel / Makrele / Σκουμπρί / Mackerel / Maquereau / Sgombro / Makreel / Sarda (Scomber scombrus)	II a (1), III a; III b, c, d (1), IV	49 200	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg	380 (4) 9 940 (5) (37) (44 390 (4) 1 190 (4) (38)
			Nederland Portugal United Kingdom	1 190 (4) (38) 1 110 (4) (39)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	14 200
Caballa / Makrel / Makrele / Σκουμπρί / Mackerel / Maquereau / Sgombro / Makreel / Sarda (Scomber scombrus)	II (2), V b (1), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV	349 200	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	20 780 (⁴²) (⁴⁵) 20 (³¹) 13 850 (⁴²) (⁴⁶) 69 280 (⁴²) (⁴⁷) 30 310 (⁴²) (⁴⁸) 190 510 (⁴²) (⁴⁹)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	324 750
Caballa / Makrel / Makrele / Σκουμπρί / Mackerel / Maquereau / Sgombro / Makreel / Sarda (Scomber scombrus)	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	36 570 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	30 140 (16) 200 (40) 6 230 (16)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	36 570

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha avessa (Pleuronectes platessa)	III a Skagerrak	15 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland	90 (*) 11 700 (1°) 60 (*)
			Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	2 250 (*)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	··· 14 100
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha avessa (Pleuronectes platessa)	III a Kattegat	4 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	3 560 (²⁰) 40 (⁴)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	3 600
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha avessa (Pleuronectes platessa)	III b, c, d (¹)	3 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	2 700 300
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	3 000
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha avessa	II a (¹), IV	185 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα	11 240 36 540 10 540
(Pleuronectes platessa)			España France Ireland Italia Luxembourg Nederland	2 110 70 270
			Portugal United Kingdom	52 000
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	182 700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
folla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European Plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha avessa Pleuronectes platessa	V b (1), VI, XII, XIV	2 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland	60 730
			Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 210
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 000
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European Solaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha avessa	VII a	5 800	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España	300
Pleuronectes platessa)			France Ireland Italia Luxembourg	130 2 320
		Nederland Portugal United Kingdom		90 2 960
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	5 800
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha avessa (Pleuronectes platessa)	VII b, c	200 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	40 160
•			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	200
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare / Schol / Solha avessa	VII d, e	11 700	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα	1 920
(Pleuronectes platessa)			España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	6 380
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	11 700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Solla europea / Rødspætte / Scholle / Ζαγκέτα / European Dlaice / Plie / Passera di mare /	VII f, g	2 500	België/Belgique Danmark Deutschland	620
Schol / Solha avessa			Ελλάδα España	
Pleuronectes platessa)	·		France	1 120
•			Ireland	170
			Italia Luxembourg	
			Nederland	
			Portugal	590
			United Kingdom	390
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 500
Solla europea / Rødspætte /	VII h, j, k	1 150 (*)	België/Belgique	70
Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare /			Danmark Deutschland	
Schol / Solha avessa			Ελλάδα	
Pleuronectes platessa)			España France	145
			Ireland	500
			Italia	
			Luxembourg Nederland	290
			Portugal	
	, i		United Kingdom	145
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 150
Solla europea / Rødspætte /	VIII, IX, X;	700 (*)	België/Belgique	
Scholle / Ζαγκέτα / European plaice / Plie / Passera di mare /	COPACE 34.1.1 (¹)		Danmark Deutschland	
Schol / Solha avessa			Ελλάδα	
(Pleuronectes platessa)			España France	120 460 (*°)
			Ireland	460 (13)
			Italia	
			Luxembourg Nederland	
			Portugal	120
			United Kingdom	
	1		CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	700
Lenguado común / Tunge /	III a; III b, c, d (1)	800	België/Belgique	205. (8)
Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola /			Danmark Deutschland	695 (5) 40 (4)
Tong / Linguado legítimo			Ελλάδα	:= \ /
(Solea vulgaris)			España France	
			Ireland	
			Italia	
			Luxembourg Nederland	65 (4)
			Portugal	\ /
			United Kingdom	
	,		CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	800

. (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola /	II, IV	14 000	België/Belgique Danmark Deutschland	1 165 535 935
Fong / Linguado legítimo Solea vulgaris)	-		Ελλάδα España	- 755
soiea vuigaris)			France Ireland Italia	235
			Luxembourg Nederland Portugal	10 530
			United Kingdom	600
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	14 000
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common	V b (1), VI, XII,	110 (*)	België/Belgique Danmark	
sole / Sole commune / Sogliola /	AIV		Deutschland	
Tong / Linguado legítimo			Ελλάδα	·
(Solea vulgaris)			España France	
			Ireland	90
			Italia Luxembourg	
			Nederland	
			Portugal United Kingdom	20
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	110
Lenguado común / Tunge /	VII a	1 480	België/Belgique	730
Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo			Danmark Deutschland Ελλάδα	
(Solea vulgaris)			España	10
			France Ireland	10 180
		ļ	Italia	
			Luxembourg Nederland	230
			Portugal	
			United Kingdom	330
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 480
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common	VII b, c	60 (*)	België/Belgique Danmark	
sole / Sole commune / Sogliola /			Deutschland	
Tong / Linguado legítimo			Ελλάδα España	
(Solea vulgaris)			France	10
			Ireland Italia	50
			Italia Luxembourg	
			Nederland	
			Portugal United Kingdom	
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo (Solea vulgaris)	VII d	3 850	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France	1 035 2 075
			Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	740
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	3 850
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo (Solea vulgaris)	VII e	1 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France	35
			Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal	375
			United Kingdom	590
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 000
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo	VII f, g	1 000	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España	625
(Solea vulgaris)			France Ireland	65 30
			Italia Luxembourg Nederland Portugal	30
			United Kingdom	280
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 000
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola / Tong / Linguado legítimo	VII h, j, k	720 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα	60
(Solea vulgaris)			España France	120
			Ireland Italia Luxembourg	325
			Nederland Portugal	95
			United Kingdom	120
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	720

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola /	VIII a, b	4 800	België/Belgique Danmark Deutschland	60 (25)
Fong / Linguado legítimo (Solea vulgaris)			Ελλάδα España France Ireland	10 (16) 4 400
			Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	330 (25)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	4 800
	201000000		*	
Lenguado común / Tunge / Seezunge / Γλώσσα / Common sole / Sole commune / Sogliola /	VIII c, d, e, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	1-860 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα	
Tong / Linguado legítimo (Soleidae)			EAAGOG España France Ireland	700 (32)
			Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1:160 (32)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 860
	V b (¹), VI, XII, XIV	4 840 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia	550 (²²) 2 140 630
			Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 520
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	4 840
Gallo / Glashvarre / Migram, Scheefsnut / Γλώσσα η λεπιδωτή / Megrim / Cardine / Rombo	VII	15 880 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland	430
giallo / Schartong / Arreiro (Lepidorhombus spp.)			Ελλάδα España France Ireland Italia	4 760 (²²) 5 780 2 630
			Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	2 280
			CEE/EØF/EWG/EÓK/EEC/EEG	15 880

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gallo / Glashvarre / Migram, Scheefsnut / Γλώσσα η λεπιδωτή / Megrim / Cardine / Rombo giallo / Schartong / Arreiro	VIII a, b, d, e	2 220 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España	1 230
(Lepidorhombus spp.)			France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	990
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	2 220
Gallo / Glashvarre / Migram, Scheefsnut / Γλώσσα η λεπιδωτή / Megrim / Cardine / Rombo	VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	13 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα	
giallo / Schartong / Arreiro (Lepidorhombus spp.)		-	España France Ireland Italia Luxembourg	12 000 (32) ··· 600 (41)
			Nederland Portugal United Kingdom	400 (32)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	13 000
Rape / Havtaske / Seeteufel / Βατραχόψαρο / Anglerfish /	V b (1), VI, XII, XIV	8 600 (*)	België/Belgique Danmark	310
Baudroie / Rana pescatrice / Zeeduivel / Tamboril (Lophius spp.)			Deutschland Ελλάδα España	350 330 (²²)
`			France Ireland Italia Luxembourg	3 800 860
			Nederland Portugal United Kingdom	300 2 650
			Onited Kingdom	2 630
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	8 600
Rape / Havtaske / Seeteufel / Βατραχόψαρο / Anglerfish /	VII	33 080 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland	3 060 340
Baudroie / Rana pescatrice / Zeeduivel / Tamboril (Lophius spp.)			Ελλάδα España	1 210 (22)
,			France Ireland Italia	19 620 2 510
	•		Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	390 5 950
	·		Onited Kingdom	3 230
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	33 080

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rape / Havtaske / Seeteufel / Βατραχόψαρο / Anglerfish /	VIII a, b, d,	9 910 (*)	België/Belgique Danmark	
Saudroie / Rana pescatrice /			Deutschland	
ceeduivel / Tamboril			Ελλάδα	4.540
Lophius spp.)			España	1 510
			France Ireland	8 400
			Italia	
		or made	Luxembourg	
			Nederland	
		1880.8	Portugal	
			United Kingdom	
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	9 910
Lape / Havtaske / Seeteufel /	VIII e	100 (*)	België/Belgique	
βατραχόψαρο / Anglerfish /	VIII C	100()	Danmark Danmark	
Baudroie / Rana pescatrice /			Deutschland :	
Zeeduivel / Tamboril			Ελλάδα	
Lophius spp.)			España	
			France	
			Ireland	
			Italia Luxembourg	
			Nederland	
			Portugal	
			United Kingdom	
				100 (3)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	100
Rape / Havtaske / Seeteufel /	VIII c, IX, X;	12 000 (*)	België/Belgique	, , ,
Βατραχόψαρο / Anglerfish /	COPACE		Danmark	
audroie / Rana pescatrice /	34.1.1 (¹) ·		Deutschland	
Zeeduivel / Tamboril			Ελλάδα	10.000 (32)
Lophius spp.)			España France	10 000 (32) 10 (41)
			Ireland	10()
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	
			Portugal United Kingdom	1 990 (32)
•			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	12 000
			GEE/ EMF/ EWG/ EOR/ EEC/ EEG	12 000
Camarones / Rejer / Garnele /	Guyane française	4 810 (33)	België/Belgique	
αρίδες / Shrimps / Crevettes /			Danmark	
Gamberetti / Garnalen / Camarão	ĺ		Deutschland	
Penaeus spp.)			Ελλάδα	
•			España France	4 040
			Ireland	7070
			Italia	
			Luxembourg	
			Nederland	
			Portugal	1
			United Kingdom	·
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	4 040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Camarón norteno / Dybhavsreje / Tiefseegarnele / Γαρίδα / Northern deepwater prawn / Crevette nordique / Gamberello boreale / Noorse garnaal / Camarão ártico (Pandalus borealis)	III a (Skagerrak)	3 100 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	3 100 (19)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	3-100
Cigala / Dybvandshummer / Kaisergranat / Καραβίδα / Norway lobster / Langoustine / Scampo / Langoestine / Lagostim (Nephrops norvegicus)	V b (¹), VI	16 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	35 (²²) 130 215
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	16 000
Cigala / Dybvandshummer / Kaisergranat / Καραβίδα / Norway lobster / Langoustine / Scampo / Langoestine / Lagostim (Nephrops norvegicus)	VII	26 000 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	1 560 (²²) 6 320 9 590 8 530 26 000
Cigala / Dybvandshummer / Kaisergranat / Καραβίδα / Norway lobster / Langoustine / Scampo / Langoestine / Lagostim (Nephrops norvegicus)	VIII a, b	7 500 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	450 7 050
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	7 500

(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)
Cigala / Dybvandshummer / Kaisergranat / Καραβίδα / Norway lobster / Langoustine / Scampo / Langoestine / Lagostim (Nephrops norvegicus)	Vļii c	600 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	580 20
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	600
Cigala / Dybvandshummer / Kaisergranat / Καραβίδα / Norway lobster / Langoustine / Scampo / Langoestine / Lagostim (Nephrops norvegicus)	VIII d, e	50 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	50
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	50
	IX, X; COPACE 34.1.1 (1)	4 720 (*)	België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom	1 180 (³⁴) 3 540 (³⁴)
			CEE/EØF/EWG/EOK/EEC/EEG	4 720

Regione geografica

Zona	Regione geografica					
II	Mar di Norvegia, Spitzberg e isola degli Orsi					
II a	Mar di Norvegia					
II b	Spitzberg e isola degli Orsi					
If D	Spitzberg e isola degli Otsi					
III	Skagerrak e Kattegat, Sund, Belts, Mar Baltico					
III a	Skagerrak e Kattegat					
III b	Sund					
III c	Belts					
III d	Mar Baltico					
IV:	Mare del Nord					
IV a	Mare del Nord settentrionale					
IV b	Mare del Nord centrale					
IV c	Mare del Nord meridionale					
W	Islanda o Emperor					
V	Islanda e Færører Islanda					
V a V b	Færører					
V D	rærører					
VI	Ovest Scozia, Rockall					
VI a	Ovest Scozia					
VI b	Rockall					
VI a Clyde	Ovest Scozia, riserva di Clyde					
VII	Mare d'Irlanda, ovest Irlanda e Porcupine Bank, sud Irlanda, Canale di Bristol,					
	Manica					
VII a	Mar d'Irlanda					
VII b	Ovest Irlanda					
VII c	Porcupine Bank					
VII d	Manica orientale					
VII e	Manica occidentale					
VII f	Canale di Bristol Sud-est Irlanda					
VII g	Little Sole					
VII h VII j	Great Sole					
VII k	Ovest Great Sole					
	_ ,, ,, _					
VIII	Golfo di Guascogna					
VIII a	Sud Bretagna					
VIII b	Sud Guascogna					
VIII c VIII d	Nord e nord-ovest Spagna Centro Guascogna					
VIII a VIII e	Ovest Guascogna					
VIII E	Ovest Guascogna					
IX	Acque portoghesi					
IX a	Costa portoghese					
IX b	Ovest Portogallo					
х	Azzorre					
XII	Nord Azzorre					
XIV	Est Groenlandia					
COPACE 34.1.1	Costa marocchina					
Guyane française	Guiana francese					

Note

- (1) Zona CE.
- (2) Esclusa zona CE.
- (3) Disponibile per gli Stati membri.
- (4) Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia, e nel Kattegat all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Svezia.
- (5) Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia, e nel Kattegat all'interno di una zona di 3 miglia a partire dalla linea costiera del Regno di Svezia.
- (6) Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM II a, IV a e IV b.
- (7) Esclusa riserva di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51°56' N, 1°19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
- (8) Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VI a, a nord del 56°00' di latitudine nord, e nella parte situata a est di 7°00' di longitudine ovest e a nord di 55°00' di latitudine nord, escluso il Clyde.
- (9) Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VI a, a sud di 56°00' di latitudine nord e a ovest di 7°00' di longitudine ovest.
- (10) Riserva di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata fra Mull of Kintyre e Corsewall Point.
- (11) La divisione CIEM VII a è ridotta della zona aggiunta al Mare Celtico delimitato:
 - a nord da 52°30' di latitudine nord,
 - a sud 52°00′ di latitudine nord,
 - a ovest dalla costa dell'Irlanda,
 - a est dalla costa del Regno Unito.
- (12) Aumentata della zona delimitata:
 - a nord da 52°30' di latitudine nord,
 - a sud 52°00' di latitudine nord,
 - a ovest dalla costa dell'Irlanda,
 - a est dalla costa del Regno Unito.
- (13) Escluse le catture effettuate dalla Norvegia nei fiordi norvegesi ad ovest di Lindesnes.
- (14) Incluse tutte le catture accessorie di tutte la altre specie catturate durante la pesca allo spratto e sbarcate non selezionate, nonostante l'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986 (GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.).
- (15) Tranne Spagna e Portogallo.
- (16) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
- (17) Senza pregiudizio dei diritti della Comunità e fatta salva una revisione in seguito a parere scientifico.
- (18) Tranne che per Germania, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito.
- (19) Questo contingente non può essere pescato all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia.
- (20) Questo contingente non può essere pescato all'interno di una zona di 3 miglia a partire dalla linea costiera del Regno di Svezia.
- (21) Tranne una stima di 2 000 tonnellate di catture accessorie industriali.
- (22) Esclusa la zona situata a sud di 56°30' N, ad est di 12°00' O ed a nord di 50°30' N.
- (23) Questo TAC non può essere pescato da pescherecci danesi nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia, e nel Kattegat all'interno di una zona di 3 miglia a partire dalla linea costiera del Regno di Svezia. Questo TAC non può essere pescato da pescherecci degli altri Stati membri nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia, e nel Kattegat all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Svezia.
- (24) Incluso i quantitativi forfettari.
- (25) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione della Francia, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
- (26) Tranne una stima di 20 000 tonnellate di catture accessorie industriali.

- (27) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 850 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità è alla giurisdizione del Portogallo.
- (28) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 850 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (29) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 2 250 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
- (30) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 2 250 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (31) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
- (32) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
- (33) La pesca dei gamberi e gamberetti Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
- (34) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne di catture accessorie.
- (35) Esclusi i quantitativi assegnati al Portogallo in base al regolamento (CEE) n. 3949/88 del Consiglio (GU n. L 352 del 21. 12. 1988, pag. 5.).
- (36) Esclusa la divisione CIEM VIII e.
- (37) Di cui non più di 4 020 tonnellate possono essere pescate nella zona che si situa al sud del 59 º di latitudine nord.
- (38) Di cui non più di 310 tonnellate possono essere pescate nella zona che si situa al sud del 59 ° di latitudine nord.
- (39) Di cui non più di 290 tonnellate possono essere pescate nella zona che si situa al sud del 59-0 di latitudine nord.
- (40) Non si può pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e del Portogallo.
- (41) Non si può pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
- (42) Non si può pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna
- (43) L'assegnazione del contingente della popolazione di merluzzo di cui può disporre la Comunità nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
- (44) Di cui 2 130 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 nelle acque CE tra 59°00' e 62° N e 4° e 6° O.
- (45) Di cui 3 900 tonnellate possono essere pescate dal 1º ottobre al 31 dicembre 1989 nelle acque CE tra 59°00' e 62° N e 4° O e 1° E.
- (46) Di cui 2 600 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 nelle acque CE tra 59°00' e 62° N e 4° O e 1° E.
- (47) Di cui 13 010 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 nelle acque CE tra 59°00' e 62° N e 4° O e 1° E.
- (48) Di cui 5 700 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 nelle acque CE tra 59°00' e 62° N e 4° O e 1° E.
- (49) Di cui 35 790 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 nelle acque CE tra 59°00' e 62° N e 4° O e 1° E.
- (50) Di cui 800 tonnellate possono essere pescate nelle zone V b (Zona CE), VI, VII, XII e XIV quando il contingente nelle zone V b (zona CE), VI, VII, XII e XIV è esaurito.
- (*) TAC precauzionale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4195/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (¹), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (²), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate secondo la procedura fissata dagli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (3), in merito ai reciproci diritti di pesca nel 1989 nonché alla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1989 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee base;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione i risultati delle consultazioni, per l'anno 1989, tra le delegazioni della Comunità e della Norvegia, per evitare un'interruzione delle attività di pesca reciproche il 31 dicembre 1988;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (4);

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (5), tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera norvegese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00′ nord sono autorizzate fino al 31 dicembre 1989 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
- 2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri; tuttavia la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee base danesi.
- 3. La pesca nelle parti della sottodivisione CIEM III a, limitate a occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese, non è soggetta a limitazioni quantitative, salvo che per lo sgombro e il merluzzo carbonaro.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

- 4. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
- 5. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

- 1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.
- 2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato II.
- 3. Le navi, di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che svolgono attività di pesca nella sottodivisione CIEM III a, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.
- 4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri. Fino al 1º gennaio 1990, ed in assenza di tali documenti, la certificazione sarà stesa e firmata dal proprietario della nave.
- 5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca in tutte le divisioni CIEM con navi di più di 200 tsl nel quadro dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata alla detenzione a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza stessa.

- 2. La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al paragrafo 1 a tutte le navi per cui una licenza è richiesta dalle autorità norvegesi.
- 3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.
- 4. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione. Le nuove licenze prendono effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al mese in cui sono state rilasciate.
- 5. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti di cui all'articolo 1.
- 6. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.
- 7. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.
- 8. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 3979/87 (1) che sono valide sino al 31 dicembre 1988 rimarranno valide sino al 31 marzo 1989 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità norvegesi.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:

- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione,
- d) porto d'immatricolazione,
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie di pesci che si intendono catturare,
- l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 37.

Articolo 5

La pesca alla molva, alla molva blu e al brosmio, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della «lenza lunga» (palangresi) nelle divisioni CIEM V b, VI e VII.

Articolo 6

È proibito l'impiego della rete da traino e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche nello Skagerrak dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Articolo 7

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

ALLEGATO I

Contingenti di cattura della Norvegia per il 1989

(in tonnellate, peso vivo)

(in tonnetiate, peso vivo		
Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi
Sgombro	CIEM VI a (1) + VII d, e, f, h + II a	19 200 (12)
Aringa	CIEM VI a (1)	5 800
Spratto	CIEM IV	5 000
Merluzzo bianco	CIEM IV	5 100
Eglefino	CIEM IV	3 100
Merluzzo carbonaro	CIEM IV e Skagerrak (2)	64 000
Merlano	CIEM IV	8 000
Passera	CIEM IV	2 300
Sgombro	CIEM IV, III a	32 700 (10)
Cicerello, merluzzo norvegese e melù	CIEM IV	50 000 (3)
Melù	CIEM II, IV a, VI a (1), VI b, VII (4)	215 000 (5) (11)
Molva blu	CIEM IV, V b, VI, VII, II a	1 000 (6)
Molva e brosmio	CIEM IV, V b, VI, VII, II a	21 000 (6) (7)
Palombo	CIEM IV, VI, VII	800
Squalo elefante (8)	CIEM IV, VI, VII	400
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	200
Gamberi	CIEM IV	50
Altre specie	CIEM IV, II a	5 000
Aringa	CIEM IV a, b	50 000 (°)
.	1	

(1) A nord di 56°30' N.

(2) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.

(3) Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 tonnellate, o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 40 000 tonnellate. Al massimo 10 000 tonnellate di tale contingente di merluzzo norvegese potranno essere pescate nella sottodivisione CIEM VI a a nord di 56°30′ N. Tuttavia, questa quantità viene in deduzione del contingente di cicerello, merluzzo norvegese e merlano blu nella divisione CIEM IV.

(4) Ad ovest di 12° O.

(5) Del quale, non più di 40 000 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IV a.

(6) Di cui delle catture occasionali di altra specie di 20 % per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie accessorie non può superare 2 500 tonnellate nelle divisioni CIEM VI e VII.

(7) Di cui 16 000 tonnellate al massimo di molva o 9 000 tonnellate al massimo di brosmio.

(8) Fegato di squalo elefante.

(9) Un supplemento di 10 000 tonnellate sarà concesso se necessario.

(10) Di cui 3 500 tonnellate al massimo potranno essere pescate a sud di 59° nord, e da una pesca costiera.

(11) Le catture di melù includono catture fino ad un massimo di 15 000 t di argentina.

(12) Di cui 15 000 tonnellate potranno essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 nelle acque CE tra 59° 00' e 62° nord e 4° ovest e 1° est.

ALLEGATO II

I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca:

- 1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
- 2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca,
- 3. la posizione geografica in cui sono state effettuate la catture,
- 4. il sistema di pesca utilizzato,
- 5. ogni radiomessaggio emesso conformemente all'allegato III.

ALLEGATO III

- 1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
- 1.1. Ad ogni entrata della nave nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche al largo delle coste degli Stati membri della Comunità:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.4,
 - b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
 - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui al punto 1.1 in un dato giorno, basta la sola comunicazione della prima entrata.

- 1.2. Ad ogni uscita della nave dalla zona di cui al punto 1.1:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.4,
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
 - c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie.
 - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
 - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo,
 - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi, di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.
- 1.3. Ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1 per la pesca dell'aringa e dello sgombro ed ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1 per la pesca di tutte le specie diverse dall'aringa e dallo sgombro:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.4,
 - b) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie.
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante,
 - b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza,
 - c) il numero di serie della trasmissione,
 - d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio,
 - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
- 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forma maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.	Nome della stazione radio	Segnale di chiamata
	Skagen	OXP
	Blåvand	OXB
	Rønne	OYE
	Norddeich	DAF DAK
		DAH DAL
		DAI DAM
		DAJ DAN
	Scheveningen	PCH
	Oostende	OST
	North Foreland	GNF
	Humber	GKZ
	Cullercoats	GCC
	Wick	GKR

Portpatrick Anglesey Ilfracombe Niton Stonehaven Portishead	GPK GLV GIL GNI GND GKA GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Alesund	LGA

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui al punto 1.1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave,
- l'indicativo radio,
- le lettere e le cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
 - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: IN,
 - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: OUT,
 - messaggio in occasione di uno spostamento da una divisione CIEM ad un'altra: ICES,
 - messaggio settimanale: WKL,
 - messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,
- la posizione geografica;
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
- il nome del comandante.
- 5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4:
 - PRA gamberello boreale (Pandalus borealis),
 - HKE nasello (Merluccius merluccius),
 - GHL halibut di Groenlandia (Reinhardtius hippoglossoides),
 - COD merluzzo bianco (Gadus morhua),
 - HAD eglefino (Melanogrammus aeglefinus),
 - HAL halibut (Hippoglossus hippoglossus),
 - MAC sgombro (Scomber scombrus),
 - HOM sugarello (Trachurus trachurus),

RNG - macruridi (Coryphaenoides rupestris),

POK - merluzzo carbonaro (Pollachius virens),

WHG - merlano (Merlangius merlangus),

HER - aringa (Clupea harengus),

SAN - cicerello (Ammodytes spp.),

SPR - spratto (Sprattus sprattus),

PLE — passera di mare (Pleuronectes platessa),

NOP - gado norvegese (Trisopterus esmarkii),

LIN - molva (Molva molva),

OTH - altri,

PEZ - gamberetti (Penaeidae),

ANE - acciuga (Engraulis encrasicholus),

RED - scorfano di Norvegia (Sebastes spp.),

PLA - passera canadese (Hypoglossoides platessoides),

SQX — calamaro (Illex spp.),

YEL - limanda (Limanda ferruginea),

WHB - melù (Micromesistius poutassou),

TUN - tonno (Thunnidae),

BLI — molva azzurra (Molva dypterygia),

USK — brosmio (Brosme brosme),

DGS - spinarolo (Squalus acanthias),

BSK - squalo elefante (Cetorinhus maximus),

POR - smeriglio (Lamma nasus),

SQC — calamaro (Loligo spp.),

POA — castagnola (Brama brama),

PIL - sardina (Sardina pilchardus),

CSH - gamberetto grigio (Crangon crangon),

LEZ - rombo giallo (Lepidorhombus spp.),

MNZ - rana pescatrice (Lophius spp.),

NEP - scampo (Nephrops norvegicus),

POL — merluzzo giallo (Pollachius pollachius).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4196/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui loro reciproci diritti di pesca per il 1989, in particolare sull'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zone di pesca della Norvegia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (3),

HA ADOTTATTO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le catture effettuate nel 1989, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1989 tra la Comunità e la Norvegia, dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque a nord di 62° di latitudine nord comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato I.
- 2. Le catture delle specie elencate nell'allegato II effettuate nel 1989, nel quadro dell'accordo su diritti reciproci di pesca nel 1989 tra la Comunità e la Norvegia, dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque a sud di 62° di latitudine nord comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia, sono limitate ai contingenti fissati nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per il 1989

(acque norvegesi a nord di 62° di latitudine nord)

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	cattura Contingenti assegnati agli Stati	agli Stati membri
Merluzzo bianco	I, II	7 500 (4)	Francia Germania Regno Unito	1 185 1 295 5 020
Eglefino	1, II	3 000	Francia Germania Regno Unito	385 645 1 970
Merluzzo nero	I, II	7 000	Francia Germania Regno Unito	900 5 600 500
Scorfano di Norvegia	I, II	3 000	Germania Regno Unito Francia Portogallo Spagna	2 070 600 330 810 (³) 190 (³)
Halibut di Groenlandia	I, II	250	Germania Regno Unito	125 125
Melù	II	2 000	Francia Germania	2 000 p. m. (1)
Altre specie (catture accessorie)	I, II	800	Francia Germania Regno Unito	105 270 425
Sgombro	II a	13 100 (²)	Danimarca	13 100

⁽¹⁾ Decisione ad hoc per il 1989.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per il 1989

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati	agli Stati membri
Merluzzo norvegese (1)	IV	50 000	Danimarca Regno Unito	47 500 (²) 2 500 (³)
Cicerello	IV	150 000	Danimarca Regno Unito	142 500 (²) 7 500 (³)
Gamberi	IV	900	Danimarca	900
Altre specie	IV	5 000	Danimarca Regno Unito	2 500 1 875
			Germania Belgio Francia Paesi Bassi	625

⁽¹⁾ Melù incluso.

⁽²⁾ Di cui 13 100 tonnellate possono essere pescate nella zona fra 62° nord e 59° nord. La Norvegia può pescare fino a 45 000 tonnellate nella stessa zona del TAC fissato per la Norvegia per la zona che si estende a nord di 62° di latitudine nord.

⁽³⁾ Contingente speciale per il 1989. (4) È rivedibile in funzione del TAC fissato per il 1989.

⁽²⁾ Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 19 000 tonnellate.

⁽³⁾ Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 1 000 tonnellate.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4197/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia (3), in particolare gli articoli 2 e 6, la Comunità e la Svezia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1989 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1989 determinati contigenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare, in particolare, il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (4);

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (5), tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua

marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Dinamarca, la Norvegia e la Svezia sull'accesso reciproco alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee di base senza limitazione quantitativa;

considerando che la convenzione firmata dalla Danimarca e dalla Svezia il 31 dicembre 1932 relativa alle condizioni di pesca nelle zone marittime vicine alle coste di ambo le parti prevede che ciascuna di esse autorizzi l'accesso dei pescherecci della controparte nella propria zona di pesca nel Kattegat fino ad una distanza di 3 miglia nautiche dalle coste ed in talune zone dell'Øresund e del Mar Baltico fino alle linee di base senza limitazione quantitativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera svedese nella zona di pesca degli Stati membri che a estendono fino a 200 miglio al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord del 43°00′ N sono autorizzate fino al 31 dicembre 1989 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
- 2. Nonostante il paragrafo 1, la pesca esercitata dalle navi che battono bandiera svedese è autorizzata senza restrizioni quantitative nello Skagerrak, nel Kattegat e nell'Øresund.
- 3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- Skagerrak: la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hamnstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese;

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987. pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

- Kattegat: la zona delimitata a nord da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da questo punto al tratto più vicino della costa svedese ed a sud da una linea tracciata dal Capo Hasenore al Capo Gniben, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg a Kullen;
- Øresund: la zona limitata a nord da una linea tracciata dal Capo Gilbjerg a Kullen e a sud da una linea tracciata dal faro di Stevns al faro di Falsterbo.
- 4. Le attività di pesca autorizzate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situata oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:
- a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
- b) la pesca nel Kattegat è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle coste della Danimarca;
- c) la pesca nel Mar Baltico è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
- d) la pesca nell'Øresund è autorizzata nelle zone e in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato II.
- 5. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
- 6. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

- 1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.
- 2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato III.
- 3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato IV, le informazioni riportate in detto allegato.

- 4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri. Fino al 1º gennaio 1990, ed in assenza di tali documenti, la certificazione sarà stesa e firmata dal proprietario della nave.
- 5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

- 1. La pesca nella divisione CIEM IV e nelle sottodivisioni CIEM III c e d, sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata al rilascio di una licenza da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità svedesi, ed all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II, III e IV. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati.
- 2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:
- 56 per la pesca del merluzzo bianco e delle aringhe nel Mar Baltico;
- 34 per la pesca delle aringhe e dello sgombro nelle sottodivisioni CIEM VI a e b;
- 14 per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e «altri» nella divisione CIEM IV.
- 3. All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti;
- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne di identificazione,
- d) porto di immatricolazione,
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie di pesci che si intendono catturare,
- 1) periodo per il quale la licenza è richiesta.

- 4. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.
- 5. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione. Le nuovo licenze prendono effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al mese in cui sono state rilasciate.
- 6. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.
- 7. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

8. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

ALLEGATO I Contingenti di cattura della Svezia per il 1989

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi (in tonnellate):	
Merluzzo bianco	CIEM III c, d CIEM IV	500 150 (¹)	
Eglefino	CIEM IV	400	
Merlano	CIEM IV	20 (1)	
Aringa	CIEM III c, d CIEM IV a, b	2 850 1 450	
Sgombri	CIEM IV a, b	300	
« Altri »	CIEM IV	150 (²)	

(1) Queste quote sono scambiabili.

ALLEGATO II

- 1. All'interno della batimetrica dei 7 m è permessa esclusivamente:
 - a) la pesca con rete da aringhe;
 - b) la pesca con lenze nei mesi da luglio a fine ottobre.
- 2. All'esterno della batimetrica dei 7 m la pesca con rete da traino o a circuizione è proibita a sud di una linea tracciata da Ellekilde Hage a Lerberget.
- 3. Fatto salvo il paragrafo 2, nei «Middelgrunden» è autorizzata la pesca a mezzo di «agnvod» purché non superino i 7,5 m tra «armspidserne».
- 4. A nord della linea menzionata al punto 2, è autorizzata la pesca con rete da traino o con sciabica danese all'interno di 3 miglia a partire dalle coste.

ALLEGATO III

I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca:

- 1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- 2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca;
- 3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
- 4. il sistema di pesca utilizzato;
- 5. tutti i messaggi radio inviati conformemente all'allegato IV.

⁽²⁾ Delle quali 40 t al massimo possono essere pescate in gamberetti (Pandalus).

ALLEGATO IV

- 1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
- 1.1. Al momento dell'ingresso nelle zone di pesca che si estendono fino a 200 miglia marittime al largo delle coste degli Stati membri della Comunità e che formano oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca:
 - a) le informazioni di cui al punto 1.4;
 - b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
 - c) il momento e il luogo di inizio della pesca.
 - Se le operazioni di pesca richiedono più di un'entrata nella zona di pesca della Comunità in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione della prima entrata nella stessa.
- 1.2. Al momento dell'uscita dalle zone che si estendono fino a 200 miglia marittime al largo delle coste degli Stati membri della Comunità e che formano oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca:
 - a) le informazioni di cui al punto 1.4;
 - b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
 - c) i quantitativi catturati a decorrere dalla trasmissione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
 - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
 - e) i quantitativi catturati trasbordati su altre navi dal momento in cui la nave è entrata nella zona comunitaria di pesca (espressi in chilogrammi e ripartiti per specie) e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo;
 - f) i quantitativi espressi in chilogrammi di ogni specie sbarcata in un porto della Comunità dal momento in cui la nave è entrata nella zona comunitaria di pesca.

Se le operazioni di pesca richiedono più di un'uscita dalla zona di pesca della Comunità in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione dell'ultima uscita dalla zona stessa.

- 1.3. Per la pesca dell'aringa nel Mare del Nord, ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca e, per la pesca di specie diverse dall'aringa nel Mare del Nord, ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca:
 - a) le informazioni di cui al punto 1.4;
 - b) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie.
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- 1.4. a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante;
 - b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza;
 - c) il numero di serie della trasmissione;
 - d) l'identificazione del tipo di messaggio;
 - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.	Nome della stazione radio	Segnale di chiamata
	Skagen	OXP
	Blåvand	OXB
	Norddeich	DAF DAK
		DAH DAL
		DAI DAM
		DAJ DAN
	Scheveningen	PCH
	Oostende	OST
	North Foreland ·	GNF
	Humber	GKZ
	Cullercoats	GCC
	Wick	GKR

GPK
GLV.
GIL
GNI
GND
GKA
GKB
GKC
GLD
EJK
EJM
FFB
FFU
FFO
FFC
SOJ
SOG
OYE

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave;
- l'indicativo radio;
- le lettere e le cifre di identificazione esterna;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
- l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
 - messaggio all'entrata nella zona comunitaria: IN,
 - messaggio all'uscita dalla zona comunitaria: OUT,
 - messaggio settimanale: WKL,
 - messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,
- la posizione geografica;
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5;
- i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5;
- le divisioni CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- il nome e l'indicativo di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- il nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 4:

PRA - gamberello boreale (Pandalus borealis),

HKE - nasello (Merluccius merluccius),

GHL - halibut di Groenlandia (Reinhardtius hippoglossoides),

COD — merluzzo bianco (Gadus morhua),

HAD - eglefino (Melanogrammus aeglefinus),

HAL - halibut (Hippoglossus hippoglossus),

MAC - sgombro (Scomber scombrus),

HOM - sugarello (Trachurus trachurus),

RNG - macruridi (Coryphaenoides rupestris),

POK - merluzzo carbonaro (Pollachius virens),

WHG - merlano (Merlangius merlangus),

- HER aringa (Clupea harengus),
- SAN cicerello (Ammodytes spp.),
- SPR spratto (Sprattus sprattus),
- PLE passera di mare (Pleuronectes platessa),
- NOP gado norvegese (Trisopterus esmarkii),
- LIN molva (Molva molva),.
- OTH altri,
- PEZ gamberetti (Penaeidae),
- ANE acciuga (Engraulis encrasicholus),
- RED scorfano di Norvegia (Sebastes spp.),
- PLA passera canadese (Hypoglossoides platessoides),
- SQX calamaro (Illex spp.),
- YEL: limanda (Limanda ferruginea),
- WHB melù (Micromesistius poutassou),
- TUN tonno (Thunnidae),
- BLI molva azzurra (Molva dypterygia),
- USK brosmio (Brosme brosme),
- DGS spinarolo (Squalus acanthias),
- BSK squalo elefante (Cetorinhus maximus),
- POR smeriglio (Lamma nasus),
- SQC calamaro (Loligo spp.),
- POA castagnola (Brama brama),
- PIL sardina (Sardina pilchardus),
- CSH gamberetto grigio (Crangon crangon),
- LEZ rombo giallo (Lepidorhombus spp.),
- MNZ rana pescatrice (Lophius spp.),
- NEP scampo (Nephrops norvegicus),
- POL merluzzo giallo (Pollachius pollachius).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4198/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che ripartisce tra gli Stati membri per il 1989 i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (¹), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (²), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1989 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1º gennaio al 31 dicembre 1989, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO Ripartizione dei contingenti di cattura delle Comunità nelle acque della Svezia per il 1989 (2)

(in tonnellate)

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti as agli Stati me	
Merluzzo bianco	III d	2 500 (1)	Danimarca Germania	1 830 670
Aringa	III d	1 500	Danimarca Germania	860 640
Salmone	III d	40	Danimarca Germania	35 5

⁽¹⁾ Una quota ulteriore di 60 t (Danimarca: 45 t; Germania 15 t) può essere pescata in catture accessorie di pesci piatti nella pesca al merluzzo.

(2) A l'eccezione di una zona definita dalle linee mediane che collegano le coordinate seguenti:

58° 46,836′ N	20° 28,672′ E
58° 29,000′ N	20° 26,590′ E
58° 12,000′ N	20° 22,502′ E
57° 54,691′ N	20° 24,920′ E
57° 44,000′ N	20° 14,139′ E
57° 33,800′ N	20° 03,965′ E
57° 26,717′ N	20° 02,160′ E
57° 14,192′ N	19° 53,565′ E
58° 58,000′ N	19° 40,270′ E
56° 45,000′ N	19° 31,720′ E
56° 35,000′ N	19° 25,070′ E
56° 27,000′ N	19° 21,070′ E
56° 15,000′ N	19° 13,565′ E
56° 02,433′ N	19° 05,669′ E
55° 58,863′ N	19° 04,876′ E
55° 57,300′ N	19° 04,049′ E
55° 53,482′ N	18° 56,777′ E
55° 53,361′ N	18° 56,943′ E
55° 57,300′ N	19° 07,273′ E
56° 17,000′ N	19° 24,065′ E
56° 37,000′ N	19° 36,869′ E
56° 57,000′ N	19° 51,070′ E
57° 17,000′ N	20° 11,090′ E
57° 27,000′ N	20° 13,090′ E
57° 48,000′ N	20° 33,336′ E
58° 00,000′ N	20° 39,090′ E
58° 13,000′ N	20° 32,090′ E
58° 29,000′ N	20° 33,090′ E
58° 46,514′ N	20° 29,982′ E
58° 46,836′ N	20° 28,672′ E
-	-

REGOLAMENTO (CEE) N. 4199/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che stabilisce, per il 1989, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (3), in particolare l'articolo 2, la Comunità, da un lato, e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, si sono consultati sui reciproci diritti di pesca per il 1989;

considerando che durante tali consultazioni, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1989 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è necessario mettere in esecuzione i risultati delle consultazioni tra la Comunità e le isole Færøer per evitare un'interruzione delle reciproche relazioni di pesca al 31 dicembre 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che la attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (4);

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (5), tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le attività di pesca delle navi immatricolate nelle isole Færøer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00′ N, sono autorizzate fino al 31 dicembre 1989 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del presente regolamento.
- 2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate, fatta eccezione per lo Skagerrak, alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.
- 3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
- 4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca, nelle zone di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

- 2. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale vengono registrate le informazioni di cui all'allegato II.
- 3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni sono trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.
- 4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri. Fino al 1º genaio 1990, ed in assenza di tali documenti, la certificazione sarà stesa e firmata dal proprietario della nave.
- 5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

- 1. La pesca nelle acque di cui all'articolo 1 e sulla base dei contingenti fissati in detto articolo è subordinata alla presenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.
- 2. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:
- a) 14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30′ N), VII e, f e h, dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord di 56°30′ N), del suro nelle divisioni CIEM IV, VI a (a nord di 56°30′ N), VII e, f e h e dell'aringa, nella divisione CIEM VI a (a nord di 56°30′ N), 4 per la pesca dell'aringa nella divisione CIEM III a N (Skagerrak);
- b) 15 per la pesca del merluzzo norvegese nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord di 56°30' N) e del cicerello nella divisione CIEM IV;
- c) 20 per la pesca con palangresi della molva, del brosmio e della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30′ N) e VI b; tuttavia il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10;
- d) 16 per la pesca con reti da traino della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30' N) e VI b;

- e) 20 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (a ovest di 12° O) e nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30′ N) e VI b;
- f) 3 per la pesca con palangresi dello smeriglio nell'intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3 PS.
- 3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.
- 4. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.
- 5. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento di contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.
- 6. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.
- 7. Alle navi per le quali non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata licenza per un periodo massimo di dodici mesi.
- 8. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 3980/87 (¹) che sono valide sino al 31 dicembre 1988 rimarranno valide sino al 31 marzo 1989 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità delle Isole Færøer.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti:

- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione,
- d) porto d'immatricolazione,
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie di pesci che si intendono catturare,
- l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 44.

Articolo 5

La pesca nello Skagerrak, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è soggetta alle seguenti condizioni:

- 1. è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano;
- 2. è proibito l'impiego della rete da traino e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Articolo 6

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1989

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

ALLEGATO I

Contingenti di cattura delle Isole Færøer per il 1989

1. Contingenti per le navi delle isole Færøer che operano nella zona di pesca della Comunità

Specie	Zona di pesca: divisione CIEM	Quantitativi (tonnellate)
Molva, brosmio e molva azzurra	VI a (2), VI b	800 (1) (10)
Molva azzurra	VI a (2), VI b	940 (7)
Sgombro	VI a (2), VII e, f, h	5 250 (11)
Aringa	VI a (2),	660
Suro	IV, VI a (2), VII e, f, h	7 000
Merluzzo norvegese	IV, VI a (2)	9 000 (3) (4) (8)
Spratto	IV, VI a (2)	2 000
Cicerello	IV	9 000 (3) (8)
Melù	VI a (2), VI b, VII (5)	62 000 (*)
Altri pesci bianchi (unicamente catture accessorie)	IV, VI a (2)	,400
Aringa	III a N (Skagerrak) (6)	500
Smeriglio	Tutta la zona comunitaria tranne NAFO 3 PS	125 (1)

⁽¹⁾ Può essere pescato soltanto da pescherecci a palangresi.

(2) A nord di 56°30' N.

(3) Ciascuno di questi contingenti può essere superato per un massimo di 10 000 tonnellate, a condizione che il totale delle catture di merluzzo norvegese (incluso il melù), cicerello e spratto non superi 20 000 tonnellate.

(7) Può essere pescato soltanto da pescherecci con reti a traino.

(9) Le catture di melù possono comprendere catture accessorie di Argentina.

(10) Di cui delle catture occasionali di altra specie di 20 % di merluzzo per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie accessorie non può superare 75 tonnellate.

(11) Di cui al massimo 1 000 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 nelle acque CE tra 59° 00' e 62° nord e 4° ovest e 1° est.

2. Contingenti per le navi delle isole Færøer che operano nelle acque della Groenlandia in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo CEE/Groenlandia (1) (esclusivamente a titolo informativo).

Specie Zona di pesca divisione CIEM o zona NAFO		Quantitativi (tonnellate)
Gambero boreale	NAFO 1 (²)	475
(Pandalus borealis)	XIV	675
Ippoglosso nero	NAFO 1	150
	XIV	150
Sebaste	XIV	500
Capelano di Terranova	xıv	10 000

⁽¹⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 14.

⁽⁴⁾ Di cui al massimo 6 000 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM VI a, a nord di 56°30′ N, subordinatamente alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della CEE, relativi alla composizione delle eventuali catture accessorie effettuate.
(5) A ovest di 12° O.

⁽é) Limitato a ovest dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e al punto più vicino della costa svedese.

⁽⁸⁾ Le catture di merluzzo norvegese e di cicerello possono comprendere catture accessorie di melù.

⁽²⁾ A sud di 68° N.

ALLEGATO II

I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità:

- 1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi peso vivo e ripartiti per specie, catture acessorie comprese;
- 2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca;
- 3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
- 4. il sistema di pesca utilizzato;
- 5. ogni radiomessaggio emesso conformemente all'allegato III.

ALLEGATO III

- 1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
- 1.1. Ad ogni entrata della nave nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche al largo delle coste degli Stati membri della Comunità, soggette alla giurisdizione di tali Stati membri in materia di pesca:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.4,
 - b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
 - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui al punto 1.1, in un dato giorno, basta la sola comunicazione della prima entrata.

- 1.2. Ad ogni uscita della nave dalla zona di cui al punto 1.1:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.4,
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
 - c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi peso vivo e
 - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
 - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo,
 - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.
- 1.3. Quando si pesca l'aringa e lo sgombro, ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di cui al punto 1.1, e quando si pescano specie diverse dall'aringa e dallo sgombro, ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.4,
 - b) i quantitativi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- 1.4. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante,
 - b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza,
 - c) il numero di serie della trasmissione,
 - d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio,
 - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

3.

- 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

Nome della stazione radio	Segnale di chiamata	
Skagen	OXP	
Blåvand	OXB	
Rønne	OYE	
Norddeich	DAF DAK	
	DAH DAL	
	DAI DAM	
	DAJ DAN	
Scheveningen	PCH	
Oostende	OST	
North Foreland	GNF	
Humber	GKZ	
Cullercoats	GCC	
Wick	GKR	
Portpatrick	GPK	
Anglesey	GLV	
Ilfracombe	GIL	
Niton	GNI	
Stonehaven	GND	
Portishead	GKA	
	GKB	
	GKC	
Land's End	GLD	
Valentia	EJK	
Malin Head	EJM	
Boulogne	FFB	
Brest	FFU	
Saint-Nazaire	FFO	
Bordeaux-Arcachon	FFC	
Thorshaven	OXJ	
Bergen	LGN	
Farsund	LGZ	
Florø	LGL	
Rogaland	LGQ	
Tjøme	LGT	
Ålesund	LGA	

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui al punto 1.1. devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave,
- l'indicativo radio,
- le lettere e le cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
 - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1.: IN,
 - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1.: OUT,
 - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: ICES,
 - messaggio settimanale: WKL,
 - messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,
- la posizione geografica;
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,

- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome del comandante.
- 5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4:
 - PRA gamberello boreale (Pandalus borealis),
 - HKE nasello (Merluccius merluccius),
 - GHL halibut di Groenlandia (Reinhardtius hippoglossoides),
 - COD merluzzo (Gadus morhua),
 - HAD eglefino (Melanogrammus aeglefinus),
 - HAL halibut (Hippoglossus hippoglossus),
 - MAC sgombro (Scomber scombrus),
 - HOM sugarello (Trachurus trachurus),
 - RNG macruridi (Coryphaenoides rupestris),
 - POK merluzzo carbonaro (Pollachius virens),
 - WHG merlano (Merlangius merlangus),
 - HER aringa (Clupea harengus),
 - SAN cicerello (Ammodytes spp.),
 - SPR spratto (Sprattus sprattus),
 - PLE passera di mare (Pleuronectes platessa),
 - NOP gado norvegese (Trisopterus esmarkii),
 - LIN molva (Molva molva),
 - OTH altri
 - PEZ gamberetti (Panaeidae),
 - ANE acciuga (Engraulis encrasicholus),
 - RED scorfano di Norvegia (Sebastes spp.),
 - PLA passera canadese (Hypoglossoides platessoides),
 - SQX calamaro (Illex spp.),
 - YEL limanda (Limanda ferruginea),
 - WHB melù (Micromesistius poutassou),
 - TUN tonno (Thunnidae),
 - BLI molva azzurra (Molva dypterygia),
 - USK brosmio (Brosme brosme),
 - DGS spinarolo (Squalus acanthias),
 - BSK squalo elefante (Cetorinhus maximus),
 - POR smeriglio (Lamma nasus),
 - SQC calamaro (Loligo spp.),
 - POA castagnola (Brama brama),
 - PIL sardina (Sardina pilchardus),
 - CSH gamberetto grigio (Crangon crangon),
 - LEZ rombo giallo (Lepidorhombus spp.),
 - MNZ rana pescatrice (Lophius spp.),
 - NEP scampo (Nephrops norvegicus),
 - POL merluzzo giallo (Pollachius pollachius).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4200/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (¹), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (²), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo danese ed il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, le due parti si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1989;

considerando che, in seguito a tali consultazioni, le due parti hanno convenuto un accordo per il 1989 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca delle isole Færøer;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizio-

ni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 nelle acque soggette alla giurisdizione delle isole Faerøer, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1989 tra la Comunità e le isole Faerøer, sono state limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque delle isole Færøer, di cui all'articolo 1, per il 1989

(in tonnellate)

Specie	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco ed eglefino		Francia Germania Regno Unito	60 10 430
Merluzzo nero	2 500	Belgio Francia Germania Paesi Bassi Regno Unito	50 1 510 310 50 580
Scorfano di Norvegia	7 150	Belgio Francia Germania Regno Unito	50 445 75 6 580
Molva azzurra e molva	3 600	Francia Regno Unito Germania	2 340 205 1 055
Melù	25 000	Danimarca Francia Germania Paesi Bassi Regno Unito	11 000 3 000 11 000
Pleuronettiformi	1 000 (1)	Francia Germania Regno Unito	140 180 680
Altre specie	500	Francia Regno Unito Germania	180 120 . 200
Sgombro	4 370	Danimarca	4 370